

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Rapporto sul progetto di legge per l'alienazione di due milioni di rendita — Presentazione di uno schema di legge relativo alle società anonime ed associazioni mutue — Lettura e approvazione a scrutinio segreto del disegno di legge per la repressione della tratta dei neri — Discussione del progetto di legge sull'avanzamento dell'esercito di terra — Osservazioni in merito del senatore Colli — Chiusura della discussione generale — Sul 1° articolo parlano i senatori Jacquemoud, Colla, relatore, e il ministro della guerra — Adozione dell'articolo 1° sino al 12 — Osservazioni del senatore Collegno Giacinto sull'articolo 13; risposta del relatore — Adozione degli articoli 13 e 14 — Articolo 15: considerazioni dei senatori Colli, Bava, del relatore, e del ministro della guerra — Approvazione degli articoli 15 e 16 — Emendamento all'articolo 17 del senatore Dabormida, ministro degli affari esteri; approvato dopo osservazioni del senatore Bava — Adozione degli articoli dal 18 al 20 — Emendamento all'articolo 21 del ministro della guerra — Considerazioni dei senatori Lazari, Della Marmora Alberto, e Alfieri — Replica del ministro della guerra — Approvazione dell'emendamento e dell'articolo 21 — Retenzione dell'articolo 22 — Articolo 23 diventato 22 — Emendamento del ministro degli affari esteri; ritirato dopo spiegazioni del senatore Colla, relatore — Adozione dell'articolo — Articolo 23: dichiarazioni del relatore — Rinvio della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 colla lettura del processo verbale, che viene approvato.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA ALIENAZIONE DI DUE MILIONI DI RENDITA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cotta, relatore della Commissione sulla legge per l'alienazione di due milioni di rendita.

COTTA, relatore. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 1236.)

PRESIDENTE. Il rapporto di cui si è udita lettura sarà dato alle stampe e distribuito ai signori senatori.

La parola è al signor ministro della guerra per una comunicazione del Governo.

PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED ALLE ASSOCIAZIONI MUTUE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sulle disposizioni relative alle società anonime ed associazioni mutue per parte del mio collega il ministro delle finanze. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 412.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto, il quale sarà dato alla stampa e quindi distribuito negli uffici.

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. A tenore della deliberazione presa dal Senato nell'ultima seduta, si è preparato il testo corretto della legge sulla repressione della tratta dei neri, votata per alzata e seduta, della quale si dà ora lettura per procedere allo squittinio segreto.

QUARELLI, relatore, legge. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 952.)

PRESIDENTE. Si procede ora allo squittinio per appello nominale.

Risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|----|
| Votanti | 48 |
| Voti favorevoli | 38 |
| Voti contrari | 10 |

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AVANZAMENTO NELL'ESERCITO DI TERRA.

PRESIDENTE. Invito i signori commissari incaricati della legge sull'avanzamento nell'esercito di terra a prendere il loro posto.

Per la distribuzione fattasi dell'appendice che l'ufficio centrale ha stimato di aggiungere al primitivo suo rapporto, il Senato conosce già il testo della legge sulla quale deve cadere la discussione generale, stante l'accordo sia dell'ufficio centrale, sia del ministro della guerra.

Dichiaro adunque aperta la discussione generale sul medesimo progetto. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 833.)

COLLI. Non era mia intenzione di chiedere la parola nella discussione generale; ma vedendo che non è stata chiesta, dirò alcune cose non contro alla legge, ma sulla legge.

L'ufficio centrale ha sottoposto nel suo rapporto molte ottime considerazioni, alle quali io applaudisco altamente. Credo che vari sistemi intorno alla medesima materia possano essere egualmente buoni se sono ben applicati; ma credo altresì che tutti i sistemi, anche i migliori, vadano soggetti ad alcuni inconvenienti. Osserverò di volo che tra le difficoltà che si affacciano nella compilazione di questa legge, una n'è quella di non aver ancora una legge sulla leva e di non conoscere in modo definitivo quale sarà la durata della ferma, cosa che deve naturalmente assai influire sulla composizione della categoria dei sott'ufficiali, uno degli elementi chiamati a concorrere all'avanzamento.

Io credo che la legge che vi è sottoposta sarà buona, e lo sarà se bene applicata, cioè con discernimento e moderazione; altrimenti è da temersi che essa ad altro non giovasse che a legalizzare l'arbitrio, eccitare le passioni, far nascere il malcontento e lo scoraggiamento nelle file dell'armata. Il regolamento che sarà sancito con decreto reale sarà una debole tela di ragno facilmente lacerata da chi sta al potere.

Dichiaro altamente e solennemente di non intendere a veruna allusione: io parlo delle cose, non degli uomini. Le leggi devono durare a lungo; quelli che le fanno sono facilmente disposti a crederle eterne, quantunque ciò non avvenga sempre. L'anzianità dev'essere la base dell'avanzamento, la

scelta dev'esserne l'eccezione: quest'ultima non deve aver luogo se non in caso evidente ed innegabile.

In questo secolo, fecondo d'invenzioni ingegnose, non si è ancora pensato ad un merito *metro*, e questa delicata materia sta assolutamente al giudizio di alcuni uomini, i quali colle migliori intenzioni vanno anche soggetti qualche volta ad errori.

Nei sette anni che io ho passati in servizio attivo ho osservato pochi casi di scelta, quantunque fosse quasi sempre in tempo di guerra e la legge ne desse ampia facoltà.

Citerò un fatto il quale servirà a dimostrare quale fosse il caso che il gran Capitano del secolo faceva dell'anzianità.

In una rassegna un ufficiale nostro concittadino avvedutosi che non era chiamato al centro, partì di carriera, ed arrivato in presenza dell'imperatore, gli disse: *Sire, mon colonel il me fait du tort, il touche à moi à être capitaine.*

Napoleone voltosi al colonnello, con sguardo severo gli disse: *Perchè fate del torto a quell'ufficiale? Il colonnello intimorito s'imbrogliò e balbettò qualche parola con dire che l'aveva dimenticato. Napoleone rivoltosi all'ufficiale: Capitaine! L'ufficiale fatto capitano se ne tornò al suo posto. La sera stessa mi venne a trovare al bivacco e mi narrò colle lagrime agli occhi l'avvenuto, ripetendomi le parole sacramentali: *mon colonel il me fait du tort, il touche à moi à être capitaine.**

Cosa che forse ad un esaminatore severo avrebbe potuto sembrare difetto d'istruzione o prova di non idoneità.

Narrerò ancora un altro fatto, perchè altamente onora la nostra nazione.

Dopo la battaglia di Ratisbona, in una di quell'e ritirate che tanto onorano la memoria dell'arciduca Carlo, giunti alla Traun, vicino a Linz, si trovò la piccola città di Edelsberg gremita di fanti, i quali si mostravano alle finestre delle case lunghesso il fiume; il ponte era guernito in fondo di due pezzi di cannone, e già era in fiamme. I bersaglieri del Po (*tirailleurs du Pô*), tutti piemontesi, ed un altro corpo anche italiano, quantunque solo d'origine, i cacciatori Corsi, si slanciarono al passo di corsa e s'impadronirono dei cannoni della città, fecero molti prigionieri, non senza però aver lasciato gran numero dei loro sul campo di battaglia. Il dimani Napoleone passò la rassegna di questo corpo, e riempì tutti i vuoti senza badare ad idoneità, ma dietro all'anzianità di quelli che erano presenti.

Sotto un Governo assoluto dove il Re può dire: Lo Stato sono io; egli si trova a tale altezza che può più facilmente distinguere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto; egli ha poi un interesse talmente diretto al buon andamento delle cose che somministra una guarentigia assai vasta alla sorte di coloro che si trovano nel caso di essere prescelti ed anteposti. Non così in un Governo costituzionale con ministri detti responsabili, i quali sono uomini, e vanno soggetti anch'essi qualche volta ad errare, e che di più, dovendo appoggiare un sistema, non hanno sempre tutta la loro libertà d'azione.

Terminerò dicendo sperar lo che la legge sarà buona, perchè sarà applicata in modo da rendere meno sensibili quelle mende, le quali sono quasi inevitabili in materia così delicata.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola da altri oratori, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffici.

« L'idoneità è accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento approvato con decreto reale. »

JACQUEMOUD. Le projet de loi présenté par M. le ministre de la guerre et les deux projets proposés par le bureau central sont basés sur le principe qu'une partie des grades militaires doit être accordée à l'ancienneté et l'autre réservée au choix du Gouvernement; ils ne diffèrent entre eux que par la proportion établie entre les droits de l'ancienneté et la faculté du choix. Mais le droit d'avancement par ancienneté est naturellement subordonné à la condition d'idoneité, qui a été très-justement prévue dans l'article premier, de même que l'avancement par le choix doit être entouré de précautions suffisantes pour qu'il soit accordé au mérite et non à la faveur. En conséquence, toute l'importance de la loi repose sur les réglemens qui seront faits pour son exécution. Le bureau central a été tellement convaincu de cette vérité qu'il n'a pas cru pouvoir procéder à l'examen de cette loi avant que le Ministère ne lui eût communiqué le projet de règlement. Je ne pourrai donc donner un vote consciencieux que lorsque le bureau central aura bien voulu me faire connaître ses principales bases.

La sagesse du Sénat est aussi appelée à apprécier s'il ne conviendrait pas que la partie de ce règlement qui est le nerf de la loi fût placée dans la loi elle-même, à l'exemple de la loi du 25 mars sur l'état des officiers, dans laquelle on a consacré plusieurs articles à la formation, à la compétence et aux attributions des Conseils de discipline. C'est une garantie plus grande qui a été accordée à l'armée. Les mêmes considérations paraissent applicables à la loi actuelle relativement aux bases fondamentales pour constater l'idoneité et régler les présentations au choix. Si M. le ministre de la guerre et le bureau central ont cru devoir s'écarter du précédent établi par la loi du 25 mai 1852, ils ont eu sans doute de graves motifs pour en agir ainsi, et je désirerais le connaître, afin d'éclairer mon vote.

LA MARMORA, ministro della guerra. L'onorevole senatore Jacquemoud è in errore credendo che nel presentare il progetto di legge sullo stato degli uffiziali io abbia avvisato di dover agglungervi le norme sulla formazione dei Consigli di disciplina.

Fu precisamente il Senato che ha fatta questa proposta ed il Ministero vi ha aderito; e lo confesso sinceramente, io vi ho aderito mio malgrado perchè temeva che il voler ammettere nella legge stessa la parte regolamentare fosse un inconveniente che avesse poi ad avere delle conseguenze non troppo favorevoli alla legge stessa.

Infatti la legge sullo stato degli uffiziali venne discussa e quindi sanzionata; e confesso che se il regolamento non facesse parte della legge, io mi sarei già trovato costretto, riguardo alla composizione dei Consigli di disciplina, di portarvi alcune modificazioni, imperocchè si è avverato quanto temeva, cioè che esso fosse un incaglio al buon effetto della legge; e ciò tanto è vero che, continuando le cose così, mi sarà forza di presentare un progetto di modificazione alla legge circa la composizione dei Consigli di disciplina.

Sono intimamente persuaso che se si volesse, come si è fatto nella legge sullo stato degli uffiziali, introdurre altresì in questa il regolamento per il riconoscimento della idoneità, converrebbe pure introdurrevi quello per le liste e tutto ciò che è parte regolamentare, cosicchè si dovrebbe fare una legge molto lunga e complicata, e poi difficile a mettersi in esecuzione.

Per conseguenza io ringrazio il Senato, e particolarmente l'uffizio centrale che, trattandosi di questa legge sull'avanzamento, non abbia poi sollecitato ed insistito presso il ministro d'introdurre la parte regolamentare.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

COLLA, relatore. L'onorevole senatore si è giustamente preoccupato della questione intorno all'idoneità richiesta dall'articolo 1° della legge, ed ha mostrato desiderio di sapere come s'intenda che debba essere accertata.

La condizione dell'idoneità è così naturale a qualunque legge di avanzamento che, quand'anche qui non si fosse scritta, vi andrebbe di sua natura compresa nelle disposizioni della legge medesima, giacchè anche senza legge nessuno contenderebbe che il Governo debba astenersi dal promuovere chi non è atto a sostenere l'impiego cui desidera di essere promosso.

Nondimeno l'uffizio centrale ha creduto che il ministro pensasse bene quando mise a capo di questa legge il principio generale che nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti d'essere idoneo a riempirne gli uffizi.

Qualcheduno fra noi faceva avviso che questa disposizione fosse inutile, il che è vero; tuttavia niuno è che non vegga che essa può produrre un buon effetto in quanto che fa manifesto a chiunque che non basta il vivere lungamente in servizio, ma bisogna abilitarsi a poter sostenere le funzioni del grado superiore quando si vuole aspirare ad un avanzamento.

Rimane dunque soltanto a vedere in qual modo il ministro intenda di accertare l'idoneità.

Il senatore preopinante avrebbe desiderato, a quanto pare, che per simile effetto si adottasse il sistema dei Consigli di disciplina o di un Consiglio qualunque. Questo, come bene osservava il signor ministro, non sarebbe guari opportuno nel caso di cui si tratta; ma il preopinante può rimanere tranquillo che il regolamento assai bene provvede perchè gli arbitrii siano esclusi, e le cose siano accertate in modo soddisfacente.

Il regolamento che l'onorevole ministro della guerra ha comunicato all'uffizio dichiara che cosa s'intende prima di tutto per idoneità; ed all'articolo 201 dice: « L'idoneità si desume dalle note caratteristiche e di condotta che vuol essere non soltanto morale, ma anche fisica, così che il candidato dichiarato idoneo risulti realmente tale così per l'attitudine fisica come per condotta, contegno, zelo ed amore ai propri doveri, energia nel comando, per cognizione sia pratica che teorica dei particolari del servizio dell'arma e delle funzioni attribuite al grado immediatamente superiore, capace di ben esercitare e con costanza il grado ora detto.

« Le note d'idoneità (segue il regolamento) o di non idoneità vogliono essere per ciascun candidato motivate e particolarizzate e fatte in termini precisi, chiari e scevri d'ambiguità. »

Queste note caratteristiche si rinnovano ogni anno, si compilano da tutti gli uffiziali superiori del corpo coll'intervento del colonnello che è presidente del Consiglio.

Questa specie di Consigli, come si vorrebbe dall'onorevole senatore preopinante, facendosi tutti gli anni con uffiziali ordinariamente diversi in un anno dall'anno precedente, danno luogo a praticare un facile confronto fra ciò che dagli uni si è giudicato e dagli altri si giudica negli anni successivi. Così il Ministero ha mezzi di accertarsi, come diceva, per quanto è possibile in simili casi della verità dell'attitudine ed inettitudine del candidato per un grado superiore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1° della legge.

(È approvato.)

« Art. 2. Nessuno può essere nominato caporale se non ha servito un anno come soldato. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nessuno può essere nominato sott'uffiziale se non ha servito un anno come caporale. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non sono applicabili agli allievi dei collegi militari, nè ai capi-musica, capi-operai, sergenti trombettieri e tamburini maggiori. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nessuno può essere sottotenente :

« 1° Se non ha compiuto il diciottesimo anno di età;

« 2° Se non ha servito due anni come sott'uffiziale in un corpo dell'esercito, o non ha soddisfatto alle condizioni stabilite per tale promozione dagli istituti militari. »

(È approvato.)

« Art. 6. Nessuno può essere promosso a luogotenente se non ha servito due anni come sottotenente. »

(È approvato.)

« Art. 7. Nessuno può essere promosso al grado di capitano se non ha servito due anni come luogotenente. »

(È approvato.)

« Art. 8. Nessuno può essere promosso al grado di maggiore se non ha servito quattro anni come capitano. »

(È approvato.)

« Art. 9. Nessuno può essere promosso al grado di tenente-colonnello se non ha servito tre anni come maggiore. »

(È approvato.)

« Art. 10. Nessuno può essere promosso al grado di colonnello se non ha servito due anni come tenente-colonnello. »

(È approvato.)

« Art. 11. Nessuno può essere promosso a grado superiore a quello di colonnello se non ha servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro sarà ridotto di metà in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 13. Non può essere derogato alle condizioni di tempo prescritte dagli articoli precedenti, se non è :

« 1° Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno;

« 2° Per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei corpi in presenza del nemico. »

DI COLLEGNO GIACINTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI COLLEGNO GIACINTO. L'articolo 13 quale fu presentato dal Ministero portava che potrebbe « essere derogato alle condizioni di tempo prescritte dall'articolo precedente in tempo di guerra, » ecc. L'articolo emendato dall'ufficio centrale invece porta fin dalla prima redazione, come pure in quella distribuita ieri l'altro: « Non può essere derogato alle condizioni di tempo prescritte dagli articoli precedenti, se non, » ecc.

Ora domanderò all'ufficio centrale se veramente sia questo un errore di stampa, o se esso abbia proprio creduto che le condizioni di tempo potessero essere cambiate anche in tempo di pace; cosa questa che mi pare differisca intieramente dal senso del primo progetto ministeriale.

Se l'articolo venisse adottato qual è proposto dall'ufficio centrale, risulterebbe che anche in tempo di pace si potrebbe per azione segnalata debitamente posta all'ordine del giorno essere promosso al grado superiore.

Non so se questo sia l'intendimento dell'ufficio. . .

COLLA, relatore. Precisamente questo, cioè che anche in tempo di pace per un'azione segnalata posta all'ordine del giorno si possa derogare alla durata del tempo prescritto.

PRESIDENTE. Dopo date le spiegazioni altro non resta a fare che porre ai voti l'articolo 13.

(È approvato.)

« Art. 14. In ciascun corpo dell'esercito un terzo dei posti vacanti di sottotenente è concesso ai sott'ufficiali del corpo stesso. »

(È approvato.)

« Art. 15. I luogotenenti sono nominati fra i sottotenenti del rispettivo corpo per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra un terzo a scelta, e due per anzianità. »

COLLA. L'articolo quale era stato proposto dall'ufficio centrale nel suo primo rapporto differisce alquanto da questo.

Allora il grado di tenente e quello di capitano erano riuniti nello stesso articolo e dovevano aver luogo nello stesso corpo. Ora la cosa diviene assai meno importante, poichè si tratta di un grado solo, che è quello di tenente. Con tutto ciò potrà per avventura nascere una ragguardevole ingiustizia tra corpo e corpo. Imperocchè può succedere che l'avanzamento sia assai più rapido in uno che non nell'altro.

Vi sono certamente dei vantaggi a conservare gli uffiziali nei corpi dove conoscono e dove sono conosciuti; può esservi pure qualche vantaggio nel far cambiare agli uffiziali, non d'arma, ma di corpo, imperocchè questo tende a conservare uno spirito uniforme nell'armata, uno spirito di famiglia che può avere molti vantaggi, ed anche ad impedire che non nascano, come potrà succedere alcune volte alla lunga, dei cangiamenti nel servizio interno tra corpo e corpo, mentre è desiderabile che vi regni la massima uniformità.

Mi pare per conseguenza che potrebbe esservi qualche cosa da fare a questo riguardo: io non dico già, quantunque la spesa sia ora piccolissima per il cangiamento da reggimento a reggimento, di fare l'avanzamento per il grado di tenente sopra tutta l'arma, per esempio, di fanteria, ma che si potrebbe stabilire di quando in quando una specie di conguaglio onde fare scomparire le differenze che potrebbero sorgere.

Questo sistema di avanzamento per corpo è stato già altre volte presso di noi; mi ricordo aver sentito dire dagli antichi uffiziali della nostra armata, che il celebre conte Bogino soleva rispondere a quelli che facevano delle rappresentanze a questo riguardo: *sorte di reggimento*; ciò poteva bastare benissimo a mettere la sua responsabilità al coperto, ma non già a fare indenni quegli uffiziali, i quali avevano sofferto qualche danno da questo sistema.

Mi permetto dunque di osservare che vi sarebbe forse un mezzo facile di ristabilire di quando in quando l'equilibrio nell'avanzamento di tutti i reggimenti di fanteria, che sono quelli dove la differenza può riuscire più essenziale.

COLLA, relatore. L'ufficio centrale ha esposti nella sua relazione i vantaggi e gli inconvenienti, sia del sistema di promozione per corpo, sia del sistema di far cambiare di corpo ad ogni promozione.

Nel mio particolare, per l'esperienza che ho potuto averne, fo credo che per gli uffiziali subalterni sia cosa opportunissima che avanzino nello stesso corpo in cui hanno servito come bass'uffiziali, poi come sottotenenti. Egli è questo un grandissimo vantaggio perchè essi conoscono meglio il reggimento e sono conosciuti.

Quanto alla discordanza ed agli inconvenienti che in un corpo i sottotenenti siano promossi alquanto più sollecitamente che nell'altro, io prego l'onorevole preopinante di considerare che, essendosi dichiarato nell'articolo che viene dopo, che la promozione a capitano si farà non più come si

era detto prima per corpo, ma per arma, ed essendosi nel tempo medesimo dato al ministro la facoltà della scelta per un terzo dei capitani, il ministro avrà sempre il mezzo di fare quelle promozioni che possano in certo modo compensare il danno sofferto pel ritardato avanzamento.

LA MARMORA, ministro della guerra. In aggiunta a queste giustissime osservazioni recherò anche esempi i quali saranno tanto più apprezzati, in quanto che si traggono precisamente dalla stessa armata, di cui ha parlato con tanto favore l'onorevole senatore Colli, voglio dire della francese.

Egli sa che in Francia appunto, non solo gli ufficiali subalterni, tenenti, sottotenenti, hanno il loro avanzamento per anzianità nel corpo, ma pur anco il grado di capitano; malgrado ciò egli non vi ha trovato tanti inconvenienti. E difatti non solo nell'armata francese, ma in quasi tutte le altre, almeno fino al grado di capitano, l'avanzamento ha luogo nello stesso corpo.

Si rammenterà il Senato che il progetto del Ministero era di mettere l'avanzamento sino al grado di tenente nel reggimento, e per capitano nella brigata. Siccome l'ufficio centrale opinava di metterlo tutto per reggimento, si venne poi a quell'accordo, di lasciare cioè il grado di capitano, che è molto essenziale e al quale tutti naturalmente aspirano, di lasciarlo, dico, per tutta l'arma, di modo che questo scema di molto gli inconvenienti a cui accennava il senatore Colli.

Io credo in conseguenza, che col mezzo adottato dall'ufficio centrale d'accordo col Ministero si mantenga la maggior parte dei vantaggi, e si abbiano pochi inconvenienti da lamentare.

COLLI. Non insisterò di più sull'osservazione da me fatta, mentre, siccome ho detto, l'inconveniente è di molto attenuato dal cangiamento succeduto nell'articolo successivo, il quale mi lusingo sarà adottato.

Rimane però fermo che non vi sarà mai perfetto equilibrio nell'avanzamento dell'armata, o almeno dell'arma della fanteria che è la più essenziale.

Osserverò poi al signor ministro che io non aveva parlato delle leggi che regolano attualmente l'avanzamento dell'armata francese, ma soltanto di ciò che aveva luogo nell'epoca in cui ho servito, e che al certo è una delle più gloriose di cui possa parlare la storia; imperocchè comprende il periodo di tempo in cui ebbero luogo le battaglie di Ulma, d'Austerlitz, di Jena, di Friedland e di Wagram, epoca questa che trova pochi confronti nel passato. Ma dirò che ciò che io avea osservato, aveva solo luogo in tempo di guerra, e che ora la mia osservazione si riferiva solo al tempo di pace.

In tempo di guerra l'avanzamento avea luogo quasi sempre sul campo di battaglia, e si rimpiazzavano gli ufficiali dei reggimenti che avevano maggiormente sofferto, ed era un giusto compenso dei pericoli corsi e della gloria acquistata. Non così in tempo di pace, dove l'avanzamento diviene veramente un caso di sorte se ha luogo per reggimento.

A quell'epoca di cui ho parlato, questo avanzamento che aveva luogo sul campo di battaglia era quasi sempre fatto all'anzianità, ma all'anzianità dei presenti; imperocchè mai non fu tanto vero quell'adagio, che gli assenti hanno torto, quanto in quel tempo in cui assolutamente chi non si trova sotto le bandiere, fosse per malattia, o fosse per essere stato comandato per rimanere al deposito, non otteneva avanzamento di sorta, e solo si aveva qualche volta riguardo ai feriti e ancora con molte difficoltà.

Rinuncio ad ogni maggiore insistenza sulla mia osserva-

zione, e credo che il ministro della guerra avrà dei mezzi onde ristabilire l'equilibrio che potrebbe esser stato distrutto fra un corpo e l'altro.

BAVA. L'honorable préopinant nous a parlé des campagnes de l'empire. Alors aucune difficulté ne se présentait; car en temps de guerre le mérite seul prévalait toujours; il brisait les obstacles qu'on lui opposait, et il se faisait jour. En temps de paix, les choses se passent d'une manière différente: les difficultés augmentent, et c'est de quoi s'est sérieusement occupée votre Commission en rédigeant le projet soumis à vos délibérations.

L'honorable marquis Colli trouve que l'avancement au grade de lieutenant étant donné par régiment, il aurait peut-être convenu de le donner également au grade de capitaine.

COLLI. Non, au contraire.

BAVA. J'ai donc mal compris.

Cependant il a exprimé le désir que l'ancienneté fût équilibrée dans les corps de chaque arme. A cela l'article 44 de la loi pourvoit; il y est dit qu'avant de mettre la loi en exécution, le ministre devra équilibrer l'ancienneté entre les officiers des corps de chaque arme.

La Commission a maintenu l'avancement des lieutenants par régiments parce qu'elle a cru avantageux, avec notre système contingentel, d'opérer de manière à ce qu'une partie des officiers restassent au moins à leurs compagnies, afin que les provinciaux, s'ils étaient appelés sous les armes, y trouvassent quelques-uns de leurs anciens supérieurs, ce qui est très-utile au bien et à la régularité du service.

Si le projet primitif eût été conservé, j'aurais souhaité également que les promotions au grade de capitaine eussent lieu par corps, surtout si le Sénat n'admettait point l'avancement au choix; mais, puisque ces difficultés sont actuellement surmontées, et que l'avancement au choix est consacré par la loi, j'accepte volontiers que les promotions au grade de capitaine se fassent par arme et non par corps, parce que, moyennant cela, le ministre pourra changer de corps tous les capitaines promus au choix; j'en fais même ici la demande formelle.

Je crois dangereux de laisser dans le même régiment un capitaine destiné à être supérieur des lieutenants qui la veille auraient pu lui commander, parce qu'ils étaient plus anciens de grade; cela exciterait des jalousies, des mécontentements, qu'il convient d'éviter.

Ces considérations expliquent les motifs qui ont déterminé votre bureau central à adopter l'avancement par corps pour les lieutenants, qui ne sont maintenant promus que par ancienneté en temps de paix, et de fixer, au contraire, que pour les capitaines l'avancement se ferait par arme, l'avancement au choix pouvant être voté pour eux aussi.

COLLI. Dirò ancora due parole.

Io concorro pienamente nelle osservazioni fatte dall'onorevole general Bava; mi spiace di essermi male spiegato o di essere stato da lui male inteso.

La mia intenzione non era già di far sì che non fosse osservato l'avanzamento per corpo nel grado di tenente, ma solo di ottenere che di quando in quando fosse fatto un conguaglio per i reggimenti i quali avrebbero avuto motivo di lagnarsi di quest'ingiustizia della sorte.

Le osservazioni posteriormente fatte mi fanno vedere che queste ingiustizie non avranno luogo, o almeno saranno tanto tenui da non doversi per esse rinunciare alla proposta dell'ufficio centrale.

COLLA, relatore. Nel progetto primitivo che l'ufficio centrale aveva presentato, dove si parla per la prima volta della

promozione a scelta, l'uffizio prendendo esempio da ciò che è scritto nella legge del Belgio e nella legge francese, aveva aggiunto: « un terzo a scelta del Re, » del Re comandante in supremo delle truppe di terra e di mare, come era scritto nello Statuto nostro. Nel copiare si è trascurata quest'indicazione ripetuta già altre volte, e credo sarebbe bene di aggiungerla dicendo: « in tempo di guerra, un terzo a scelta del Re e due terzi per anzianità. »

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre ai voti l'articolo 15 coll'aggiunta « a scelta del Re. »

(Il Senato adotta.)

« Art. 16. I capitani sono nominati :

« In tempo di pace, fra i luogotenenti di ciascun'arma : due terzi per anzianità ed un terzo a scelta.

« In tempo di guerra, fra i luogotenenti del rispettivo corpo : metà per anzianità e metà a scelta. »

(È approvato.)

« Art. 17. I maggiori sono nominati fra i capitani di ciascun'arma, o del corpo dello stato maggior generale: metà per anzianità e metà a scelta. »

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Nella promozione a luogotenenti ed a capitani si è stabilita una differenza fra il tempo di pace e quello di guerra riguardo alla scelta. In quello di maggiore non vi è differenza alcuna; io credo che ciò sia cagionato da semplice inavvertenza.

Il Ministero aveva proposto che i maggiori fossero nominati tutti a scelta, e quindi non poteva esservi differenza tra il tempo di pace ed il tempo di guerra; ma ora che il Ministero d'accordo coll'uffizio centrale hanno proposto che la metà delle promozioni al grado di maggiore fosse conceduta all'anzianità, io credo che sia necessario di far la distinzione fra il tempo di pace e quello di guerra.

Infatti, io credo che l'importanza del grado di maggiore è assai maggiore in tempo di guerra che in quello di pace. In tempo di pace, durante il quale si tratta di preparare, di educare il soldato per la guerra, il grado che ha una delle maggiori importanze è quello di capitano; in tempo in cui si mette il soldato in azione di guerra, il grado che diviene sommanente importante è quello di maggiore, perchè dinanzi al nemico l'unità tattica è il battaglione.

Ad ottenere quindi maggiori incontestabilmente capaci, vorrei che in caso di guerra tutte le promozioni a questo grado fossero fatte a scelta. Per la quale proposta milita ancora un'altra ragione: le promozioni a tenente ed a capitano facendosi in tempo di guerra nel corpo, non vi sarà mai difficoltà a tosto riempir le vacanze, facciansi le nomine per anzianità od a scelta.

Facendosi invece le nomine dei maggiori fra i capitani di ciascun'arma, accadrebbe sovente in tempo di guerra che il comando di un battaglione cui venisse a mancare un maggiore, dovesse restar vacante un lasso di tempo pregiudizievole al servizio per trovarsi il nuovo promosso lontano dal battaglione stesso; inconveniente a cui si ovvierà sempre colle nomine a scelta.

Per queste ragioni che mi riservo di meglio sviluppare nel caso che mi si muovessero obiezioni, io proporrei che in tempo di guerra i maggiori fossero tutti nominati a scelta.

Mi occorre poi anche un'osservazione per la nomina a maggiore in tempo di pace.

Nel progetto ministeriale in cui tutti i maggiori erano nominati a scelta, correva benissimo che la scelta potesse essere fatta fra i capitani di ciascun'arma, o fra quelli dello stato maggiore generale. Proponendosi ora che la metà dei mag-

giori siano nominati per anzianità, mi pare che non si possa far concorrere per tale metà i capitani dello stato maggiore con quelli delle altre armi.

Egli sarebbe perciò necessario che l'anzianità dei capitani dello stato maggiore corresse con quella di ciascuna delle altre armi, cioè colla fanteria, colla cavalleria, coll'artiglieria e col genio, cosa evidentemente impossibile, per avere ciascuna di dette armi un ordine di anzianità indipendente dalle altre; ed accadrebbe ad ogni modo che un capitano dello stato maggiore potesse venir promosso maggiore in un'arma per cui non fosse adatto.

In conseguenza io ridurrei la nomina da farsi per anzianità nell'arma, e lascierei la nomina da farsi a scelta fra i capitani dell'arma e quelli dello stato maggiore.

Perciò sostituirei all'articolo 17 del progetto della Commissione, il seguente :

« I maggiori sono nominati :

« In tempo di pace, metà per anzianità fra i capitani di ciascun'arma e metà a scelta fra i capitani di ciascun'arma e quelli dello stato maggiore generale ;

« In tempo di guerra, a scelta fra i capitani di ciascun'arma e quelli dello stato maggiore generale. »

HAVA. La Commission appuye la proposition faite par l'honorable ministre des affaires étrangères. Quant à moi je m'y associe avec un vrai plaisir, parce que, comme lui, je crois que les fonctions et le grade de major sont trop importants pour les confier à la seule ancienneté.

Déjà dans le sein de votre bureau central j'avais demandé que les grades de major fussent tous donnés au choix, même en temps de paix ; mais comme tous mes collègues étaient d'un avis différent, j'ai cédé ; je n'ai pas voulu persister dans une opinion où je me trouvais seul ; c'eût été trop de présomption de ma part.

Cependant l'honorable préopinant venant de faire la motion qu'en temps de guerre le grade de major soit toujours accordé à l'ancienneté, j'adopte avec empressement sa proposition parce que je la crois très avantageuse à l'armée.

Messieurs, le bataillon est l'unité des mouvements tactiques, souvent il est isolé en temps de guerre ; son chef ne peut recevoir ni avis, ni conseils de ses supérieurs, il faut qu'il sache s'inspirer lui-même et faire face à toutes les éventualités. Peut-on espérer tant de qualités de la seule ancienneté ? Je ne le crois pas. La sûreté de l'armée pourrait être compromise, et c'est pourquoi je voterai pour la proposition de l'honorable ministre.

PRESIDENTE. Ho l'onore di rileggere l'emendamento proposto dal signor ministro degli affari esteri, senatore Dabormida. (Vedi sopra.)

Metto ai voti quest'emendamento che terrà luogo dell'articolo 17.

(È approvato.)

« Art. 18. I tenenti colonnelli ed i colonnelli sono nominati a scelta fra gli uffiziali di grado immediatamente inferiore di ciascun'arma, o dello stato maggiore generale. »

(È approvato.)

« Art. 19. Gli uffiziali generali sono nominati a scelta su tutto l'esercito fra gli uffiziali di grado immediatamente inferiore. »

(È approvato.)

Guardie del Corpo.

« Art. 20. I sottotenenti Guardie del Corpo del Re sono tratti dai sotto uffiziali, aventi non meno di quindici anni di servizio e sei anni di grado nelle truppe di terra o di mare.

« L'avanzamento ai gradi di luogotenente e di capitano ha luogo fra gli ufficiali subalterni della compagnia, giusta le norme che sono o saranno determinate per decreto reale.

• Il primo brigadiere ed il brigadiere furiere sono entrambi nominati a scelta o nei brigadieri della compagnia, o nei capitani o luogotenenti dell'esercito, e sono promossi al grado di capitano se già non l'abbiano conseguito.

• Gli ufficiali dei gradi superiori della compagnia sono scelti nei vari corpi dell'armata, e concorrono per l'ulteriore avanzamento cogli ufficiali del grado loro e dell'arma da cui provengono, secondo le norme divise agli articoli 8, 9, 10 e 11. »

(È approvato.)

Carabinieri Reali.

« Art. 21. I sottotenenti del corpo dei Carabinieri Reali sono tratti a scelta dai marescialli d'alloggio del corpo.

• I luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai luogotenenti degli altri corpi, e per un terzo dai sottotenenti del corpo medesimo, questi, per due terzi a scelta, e per un terzo secondo l'ordine di anzianità.

• I capitani sono nominati fra i luogotenenti del corpo, metà a scelta e metà per ordine di anzianità di grado nel corpo stesso.

• I maggiori ed i tenenti colonnelli sono nominati a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore del corpo.

• I colonnelli sono scelti fra i tenenti colonnelli del corpo, o fra i colonnelli degli altri corpi dell'esercito. »

LA MARMORA, ministro della guerra. A questo punto della discussione debbo fare una dichiarazione al Senato che propriamente riguarda l'articolo 22, ma che potrebbe anche influire sull'articolo precedente che gli diviene subordinato.

L'articolo 22 parla dei cavalleggeri di Sardegna.

La dichiarazione che mi occorre di fare si è che i cavalleggeri di Sardegna saranno quanto prima, non già soppressi, come qualcuno ha supposto, ma riordinati invece come carabinieri.

Siccome il decreto è pronto e spero che sarà quanto prima mandato ad esecuzione, così nell'articolo che riguarda i carabinieri di terraferma, bisogna tener conto che si tratta pure dei carabinieri particolari all'isola di Sardegna.

Non credo perciò che siano necessarie importanti modificazioni, perchè questo articolo può, a mio avviso, perfettamente applicarsi ai carabinieri di Sardegna. Solo ho voluto ciò accennare qualora alcuno intendesse fare qualche avvertenza su tale proposito.

Faccio poi un'osservazione relativamente all'articolo 21, la quale sarebbe di eguagliare il corpo dei carabinieri di terraferma al corpo dei carabinieri di Sardegna, cioè che i sottotenenti pervenissero al grado di tenente per anzianità a imitazione di quanto si è fatto per le altre armi. Propongo adunque che in tempo di pace i sottotenenti carabinieri pervengano al grado di tenente per anzianità, ben inteso che vi sia l'idoneità.

LAZARI. L'articolo dell'ufficio centrale è quello istesso dal Ministero proposto nella presentazione della relativa legge d'avanzamento. L'ufficio centrale l'accettò, fatto riflesso che questi sotto-ufficiali non raggiungono il grado di ufficiale che in età avanzata, e che in gran parte provengono da quelli dell'arma a piedi addetti ai vari uffizi del corpo, senza mai aver comandata una stazione e senza avere la menoma abitudine di cavalcare; e che perciò era necessario di preferire per il grado di luogotenente quelli fra essi che all'attitudine

militare ed allo zelo riunissero maggiore intelligenza nel servizio dell'arma ed i modi e le abitudini che si addicono ad un ufficiale che debba avere relazioni con diverse autorità, e rimpiazzare all'uopo l'autorità giuridica nelle funzioni di polizia giudiziaria, piuttosto che lasciarli alla sola anzianità.

Ma poichè il ministro crede che senza inconveniente alcuno al pubblico servizio possa a questi applicarsi la disposizione generale degli altri ufficiali dello stesso grado dell'armata, l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la proposta, tanto più per la larga parte che a giusto titolo si lascia alla scelta negli altri corpi superiori.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto Della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Io non intendo in verun modo combattere il progetto ministeriale. Solo vorrei sapere se i due corpi restano totalmente separati, o se sono congiunti totalmente che l'avanzamento abbia luogo tra i due corpi insieme; vale a dire, se l'avanzamento dei sottotenenti dei carabinieri di Sardegna e di quelli di terraferma concorra assieme; o se sono due corpi separati in cui l'avanzamento dei sottotenenti e dei luogotenenti corra indipendentemente.

LA MARMORA, ministro della guerra. Saranno due corpi separati ed in ciaschedun corpo l'avanzamento ha luogo secondo le norme stabilite in quest'articolo.

Non si tratta di mescolare l'anzianità e di fondere un corpo coll'altro, ma bensì di formare l'attuale corpo dei cavalleggeri di Sardegna a modo di carabinieri, e che si chiameranno di Sardegna, e che saranno in tutto assimilati ai carabinieri reali di terraferma. Rimarranno però due corpi distinti, di modo che quanto si dice qui relativo ai carabinieri reali è relativo ai due corpi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Le osservazioni che voleva fare sono state già prevenute dall'onorevole signor ministro e dal senatore La Marmora.

La prima si riferiva a quello sminuzzamento che mi pare eccessivo nell'ultima parte del primo alinea dell'articolo 21, dove dicendosi: « che i luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai luogotenenti degli altri corpi e per un terzo dai sottotenenti del corpo medesimo, » questi poi si suddividono cioè due terzi a scelta, ed un terzo, cioè una nona parte secondo l'ordine d'anzianità.

Mi sembra che ridurre alla nona parte questa anzianità sia cosa tanto minuta da non presentare nessun vantaggio.

L'altra osservazione che io intendeva fare è appunto quella che fu mossa dal senatore Alberto della Marmora.

La risposta data dal ministro risolve la quistione quanto al senso; non so se la risolva in quanto alla convenienza.

Io non sono abbastanza esperto in simili cose per portarvi un giudizio; tuttavia confesso che non mi pare vi debba essere grandissima convenienza nell'isolare questi due corpi in modo così assoluto.

Lascio ciò non pertanto la cosa al giudizio del Senato.

LA MARMORA, ministro della guerra. Non so se sia qui il caso di entrare in una discussione relativa alla convenienza o no di fondere questi due corpi di sicurezza pubblica: ove però il Senato lo creda, io sono disposto ad entrarvi.

ALFIERI. Io non conosco quali considerazioni vi possano essere, perchè si adotti questo provvedimento; mi pare tuttavia che, dovendosi risolvere la questione di convenienza, sia bene che il voto del Senato sia quanto più si può illuminato

LA MARMORA, ministro della guerra. Precisamente tutto l'articolo 21, quale io sarei per proporre al Senato con leggere modificazioni di redazione, servirebbe per due casi, sia che si mantengano i due corpi separati, come credo conveniente, sia che di due corpi se ne faccia un solo.

Non si tratterebbe che di variare poche parole dei due primi alinea.

Il titolo dell'articolo è: *Carabinieri Reali*. Dunque non fa più mestieri di dire ciò di cui tratta l'articolo.

Il primo alinea dovrebbe esprimersi così:

« I sottotenenti sono tratti a scelta dai marescialli di alloggio del corpo. »

L'onorevole preopinante vede che, siano essi congiunti o siano separati, la cosa può egualmente stare.

Il secondo alinea poi sarebbe redatto in questi termini:

« I luogotenenti sono tratti per un terzo dai sottotenenti del corpo medesimo, e per due terzi a scelta dagli altri corpi, » e si annulla l'ultima parte; così crederei non vi sia inconveniente di sorta.

DI COLLEGO GIACINTO Pare sarebbe meglio aggiungere alle parole « i sottotenenti del corpo medesimo, » le seguenti: « per ordine di anzianità. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Benissimo.

COLLA, relatore. Va bene.

PRESIDENTE. Dal primo discorso tenuto dal signor ministro della guerra io aveva arguito che l'intenzione di lui fosse che gli avanzamenti dei luogotenenti del corpo medesimo non avessero altra regola che quella dell'anzianità; in tal modo l'articolo dovrebbe essere concepito così:

« I sottotenenti sono tratti a scelta dai marescialli d'alloggio del corpo.

« I luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai luogotenenti degli altri corpi, e per un terzo dai sottotenenti del corpo medesimo per ordine di anzianità, » ecc., ecc.

COLLA, relatore. Siccome negli altri articoli si è dato il titolo del corpo, pare si possa combinare anche qui coll'aggiungere « dei carabinieri reali, » e ciò per la maggiore intelligenza, poichè sotto questo nome vengono anche i carabinieri che stanno per essere nominati in Sardegna.

PRESIDENTE. La redazione adunque dell'articolo 21 sarebbe questa:

« I sottotenenti dei carabinieri reali sono tratti a scelta dai marescialli d'alloggio del corpo. »

« I luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai luogotenenti degli altri corpi, e per un terzo dai sottotenenti del corpo medesimo, per ordine di anzianità.

« I capitani sono nominati fra i luogotenenti del corpo, metà a scelta e metà per ordine di anzianità di grado nel corpo stesso.

« I maggiori ed i tenenti colonnelli sono nominati a scelta fra gli uffiziali del grado immediatamente inferiore del corpo.

« I colonnelli sono scelti fra i tenenti colonnelli del corpo, o fra i colonnelli degli altri corpi dell'esercito. »

(È adottato.)

Dopo le spiegazioni date dal signor ministro della guerra, pare che si possa prescindere dall'articolo 22, il contenuto del quale è compreso nel 21.

COLLA, relatore. L'ufficio centrale lo ritira.

ALFIERI. Bisognerebbe metterlo ai voti; e chi non lo vuole, per non essere necessario, lo rigetterà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22 così concepito:

Cavalleggeri di Sardegna.

« Art. 22. Nei cavalleggeri di Sardegna le promozioni a

capitano e a maggiore hanno luogo nel corpo stesso. Il comandante del corpo può essere scelto negli altri corpi dell'esercito fra uffiziali dello stesso grado, o del grado immediatamente inferiore. »

(Il Senato rigetta.)

Articolo 23 che diventerà 22, e che per maggior chiarezza continuerò a leggere col numero primitivo.

Artiglieria e Genio.

« Art. 23. Nell'artiglieria le promozioni dei sottuffiziali a sottotenenti saranno regolate in modo che un terzo almeno del numero totale degli uffiziali subalterni dell'arma provenga dalla classe dei sottuffiziali stessi.

« La stessa norma si avrà pel genio militare, relativamente agli uffiziali subalterni dei zappatori, un terzo dei quali si comporrà d'uffiziali promossi dalla classe dei sottuffiziali zappatori.

« Nelle suddette due armi le promozioni a luogotenente hanno luogo tra tutti i sottotenenti dell'arma rispettiva per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra un terzo a scelta, e due per anzianità.

« Il tempo passato alle scuole d'applicazione dagli uffiziali dell'artiglieria e del genio è considerato come trascorso in servizio effettivo nel grado di sottotenente presso il rispettivo corpo.

DABORNIDA, ministro degli affari esteri. Nel terzo alinea è detto che le promozioni a luogotenenti hanno luogo fra tutti i sottotenenti dell'arma in tempo di pace per ordine di anzianità e in tempo di guerra un terzo a scelta e due terzi per anzianità.

Credo che sia intenzione del ministro della guerra di sopprimere nel primo bilancio il grado di sottotenente nei rispettivi quadri di queste due armi.

Che se ciò nullameno si prescrive nella legge che i sotto uffiziali passino sottotenenti, ciò solo si fa per metterli in eguale condizione di avanzamento cogli uffiziali, i quali escono dalle scuole: questi all'uscire dall'istituto militare passano alla scuola d'applicazione, e durante il tempo che le frequentano sono considerati come sottotenenti, che devono essere luogotenenti nell'arma tosto che abbiano compiuto il corso d'applicazione.

Per analogia i sottuffiziali del corpo devono passare sottotenenti, ma dopo due anni passati in tal grado, vale a dire dopo un tempo uguale a quello che gli uffiziali che escono dagli istituti militari passano al corso d'applicazione, essi devono essere promossi a tenenti.

Ciò posto non è più il caso di dire, in tempo di guerra la nomina di tenenti sarà fatta due terzi per anzianità ed un terzo per scelta, perchè tutti i sottotenenti sono nominati tenenti dopo due anni di grado. Che se gli uffiziali provenienti dalla scuola fossero mandati alla guerra e promossi tenenti prima d'aver ultimato il corso d'applicazione, anche i sottotenenti provenienti dai sottuffiziali ed aventi la stessa anzianità dovrebbero essere tosto promossi a luogotenenti.

Per queste considerazioni io così redigerei l'alinea: « Nelle suddette due armi le promozioni hanno luogo per anzianità fra tutti i sottotenenti dell'arma rispettiva. »

COLLA, relatore. L'ufficio centrale ha dovuto considerare il corpo d'artiglieria composto come è secondo gli attuali regolamenti. Esso non può indovinare quali saranno le variazioni che siano per accadere. Intanto egli è un fatto che vi sono nel corpo reale d'artiglieria i sottotenenti. Ora nessuno può contrastare che questi sottotenenti possono in tempo di guerra distinguersi in modo da meritare, come merita un

sottotenente di fanteria, di essere promosso a tenente, ancorchè l'anzianità non porti questa promozione.

Egli è per queste ragioni, ed anche per avere nella legge un'uniformità, un'armonia di disposizioni, le quali ne formano il pregio più desiderabile che l'ufficio centrale ha fatta questa redazione e la sostiene senza poter ammettere l'emendamento proposto dall'onorevole signor ministro degli affari esteri.

DABORNIDA, ministro degli affari esteri. Non ho inteso di fare un appunto all'ufficio centrale; è vero che nel quadro attuale delle due armi è portato un numero fisso di sottotenenti, e quindi l'ufficio centrale opportunamente faceva la distinzione tra il tempo di pace ed il tempo di guerra, ed uniformava l'avanzamento nelle due armi alle norme generali; ma ho creduto bene di far cenno che nell'artiglieria e genio gli ufficiali provenienti dalle scuole devono essere tenuti tosto ultimato il corso d'applicazione, e quelli che provengono dai sott'ufficiali devono essere pareggiati ai primi nella durata del grado di sottotenente.

Credetti pure conveniente osservare che ciò mediante la distinzione della nomina a scelta e ad anzianità pel grado di luogotenente riesce inutile in tali armi.

PRESIDENTE. Domando se il signor ministro degli affari esteri persiste nel suo emendamento, che consisterebbe nel togliere le ultime parole dell'articolo 23, cioè di lasciare la sola anzianità per norma della promozione.

DABORNIDA, ministro degli affari esteri. Io credo che è inutile il mettere questa distinzione alla promozione a tenente; ma siccome realmente nei quadri d'artiglieria e del genio finora il grado di sottotenente esiste, e che quando i quadri saranno modificati la distinzione cade da sé, così non insisto.

PRESIDENTE. Ciò posto, non mi resta che mettere ai voti l'articolo 23.

Chi lo approva, sorga.
(È approvato.)

Stato Maggior Generale.

• Art. 24, ora 23. I capitani del real corpo di Stato Maggiore sono scelti fra gli ufficiali dell'esercito che riuniscano i requisiti stabiliti da apposito regolamento per l'ammissione nel corpo medesimo.

• Gli ufficiali superiori sono scelti fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore del corpo, o fra gli ufficiali di grado uguale delle altre armi.

Vi ha a proposito di quest'articolo una discordanza nell'ufficio centrale e la spiegherà l'onorevole relatore.

COLLA, relatore. L'onorevole mio collega ed amico che costituì la minoranza dell'ufficio centrale unicamente intorno a quest'articolo, si trova impedito da gravi incomodi di salute a potere sviluppare davanti al Senato come si era proposto, i motivi per quali fu indotto a scostarsi dai suoi colleghi, ed a non ammettere l'articolo proposto dal Ministero, sostituendovi quello che già era proposto dall'ufficio centrale.

È debito perciò del relatore di esporre brevemente i motivi che indussero quell'onorevole generale a non ammettere la opinione degli altri membri dell'ufficio centrale.

Allorchè si è risoluto di dare all'avanzamento nel grado di maggiore una parte anche all'anzianità, l'ufficio centrale credette naturalmente che questo beneficio d'avanzamento per anzianità non si potesse negare ai capitani dello stato maggiore mentre si concedeva a tutti gli altri corpi; epperò propose un emendamento analogo a quello che si è adottato per i maggiori della fanteria e della cavalleria.

Ma in seguito avendogli esposto quali fossero gli intendimenti del Governo in ordine al servizio dello stato maggiore generale, ed essendo dalle spiegazioni da lui date risultato che questo non è veramente un corpo come tutti gli altri, ma è un corpo fra gli speciali specialissimo, un corpo sui generis, un insieme, cioè, una riunione di ufficiali distinti di tutte le armi che riceve dagli altri corpi, ed ai quali poi li rimanda (lo che evidentemente si oppone a che si possa far luogo ad un avanzamento nel corpo medesimo), l'ufficio centrale accettò l'emendamento proposto dal ministro della guerra, e lo accettò tanto più volentieri per le due seguenti ragioni:

La prima, che il capitano dello stato maggiore generale, secondo le stesse disposizioni della legge, non può essere mai posposto ad un altro capitano, ma solamente ad un ufficiale di grado superiore a lui, il quale sia chiamato nello stato maggiore; di modo che quel rincrescimento che può taluno provare vedendo un estraneo entrare nel corpo e prendere il posto cui egli potrebbe aspirare, è di molto diminuito, dacchè si vede superato da un ufficiale che gli è già superiore in grado.

La seconda ragione per cui pareva potersi facilmente condiscendere a questa proposta consiste in ciò che il danno a cui il capitano di stato maggiore generale troverebbesi esposto a soffrire dall'essere traslocato in altro corpo è largamente compensato, per il totale degli ufficiali dello stato maggiore generale, dal favore che loro si concede di entrare per scelta in tutti i corpi dell'esercito. Un tale vantaggio amplissimo parve all'ufficio centrale bastasse a compensare lo stato maggiore generale di questa differenza cogli altri corpi dell'esercito.

L'onorevole senatore dissenziente dagli altri membri dell'ufficio centrale osservava a sostegno della sua opinione che l'articolo di legge proposto dal Ministero non sarebbe giusto verso i capitani dello stato maggiore generale, e non sarebbe conveniente al servizio di quel corpo.

Non giusto, perchè negherebbe ai capitani di stato maggiore quel diritto ad avanzamento per anzianità che è concesso ai capitani degli altri corpi, e li costingerebbe ad uscire con grave scapito dal corpo per ottenere avanzamento.

Non conveniente al servizio dello stato maggiore, perchè lo priverebbe frequenti volte di quegli ufficiali che meglio convengano alle speciali incumbenze di cui è incaricato. La formazione o riduzione delle carte, le correzioni e rettificazioni spesso occorrenti alla gran carta del paese per sopraccaricate innovazioni, i calcoli relativi alle operazioni topografiche e geodetiche, e finalmente le scuole da farsi ai tenenti delle armi comuni che aspirano ad essere promossi nel corpo, tutto ciò richiede speciali cognizioni che difficilmente si trovano nei maggiori provenienti dalle armi comuni prima che abbiano fatto un tirocinio nello stato maggiore.

E qui illustre opponente, forte dell'esperienza da lui fatta in vent'anni di servizio nello stato maggiore, prendeva a dimostrare che l'ordinamento di quel corpo, poco diverso da quello che in Francia si mantiene con soddisfazione, avrebbe potuto con leggiera modificazioni già da lui proposte soddisfare pienamente ai bisogni dell'esercito. Che se nelle ultime campagne il servizio dello stato maggiore parve lasciare desiderio di meglio, la qual cosa non gli fu mai dimostrata, egli si dichiarava convinto che il difetto doveva attribuirsi a motivi che ora non occorre indagare, non a vizio dell'ordinamento, non a colpa degli ufficiali dello stato maggiore, i quali furono nella massima parte meritamente fregiati della medaglia d'onore.

Per queste principali considerazioni da lui ampiamente sviluppate, l'onorevole generale si credeva in debito d'insistere per l'adozione di quell'emendamento che l'ufficio centrale aveva dapprima proposto, e dal quale ha creduto quindi di recedere.

PRESIDENTE. Mi si è fatto osservare che il Senato non è più in numero, e che perciò la continuazione di questa discussione possa rimandarsi a domani.

Voci. A domani! a domani!
La seduta è levata alle ore 5.